

[REDACTED]

Il giudice designato, dr.ssa Giovanna Golinelli,
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.11.2022

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 28.10.2022, [REDACTED]
[REDACTED], ha adito questo Tribunale per sentire ordinare, in via di
urgenza, al MINISTERO dell'ISTRUZIONE, l'attribuzione
dell'incarico a termine nella classe di concorso [REDACTED] che
sarebbe a lei spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti
nella convocazione del 31.8.2022 e/o in quelle successive,
presso le sedi e per le tipologie di contratto da essa indicate,
con individuazione in base alla sua posizione in graduatoria ed
alle preferenze espresse ed in particolare, la supplenza
annuale, normale, nella classe [REDACTED] presso l'Istituto
Comprensivo [REDACTED] che rappresentava la sua
prima scelta, offerta ed assegnata, invece, a [REDACTED]
o altra meglio vista.

Il presupposto di tale domanda è l'illegittimità del
provvedimento del MINISTERO convenuto, nell'aver attribuito
detta supplenza ad una docente in posizione in graduatoria
inferiore alla sua.

Il MINISTERO e la controinteressata, individuata dalla ricorrente nella docente alla quale è stato assegnato il posto che lei aveva indicato quale prima scelta, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

La materia per cui è causa è regolata - oltre che dai principi generali di cui all'art. 97 Cost., sul buon andamento, efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione, governati, quanto al reclutamento del personale, dalla regola del concorso - dalla legge 124/1999 ("Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e, per il biennio 2022/2024, dall'ordinanza ministeriale (OM) n. 112/2022, intitolata "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3.5.1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente educativo", il cui art. 12 sul "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", prevede:

- 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (...)*
- 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e in subordine nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del ministero.*
- 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.*
- 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b),*

da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. *Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici allargò online."*

Appare chiaro dalla sua sola lettura che il suddetto articolo, preveda che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisca rinuncia, soltanto "limitatamente alle preferenze non espresse" e che l'aspirante alla supplenza che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse venga considerato rinunciatario soltanto "con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".

Ancora, è chiaro che, solo se nel turno di nomina non vi siano sedi e tipologie di contratto corrispondenti a quelle indicate dal

docente, il MINISTERO può assegnarle ad altri docenti collocati in posizione inferiore nella graduatoria.

Alla luce di tali precisazioni - ed in ogni caso in base ad una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai già richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione - la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina, non può che intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche a quelli eventualmente successivi che dovessero divenire necessari anche per disponibilità sopraggiunte.

Nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali, nelle convocazioni precedenti, il docente abbia indicato la propria preferenza, tale posto dovrà essere offerto al docente collocato più in alto in graduatoria.

Nel caso di specie è documentale che la ricorrente abbia presentato domanda di iscrizione/aggiornamento nelle GPS per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, elencando la graduatoria delle proprie preferenze, la prima delle quali, era quella relativa all'insegnamento [REDACTED] per la "supplenza annuale/fino al termine delle attività didattiche" nella scuola indicata con la sigla [REDACTED] (cfr doc. 1), così come è provato (cfr doc.3) ed incontestato che sia stata inserita nella 2° fascia

della GPS relativa alla classe [REDACTED] in posizione [REDACTED] con [REDACTED] punti.

Sempre dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, poi, che non sia mai stata chiamata in nessuno dei 6 turni effettuati dal MINISTERO fino al 26.10.2022 (cfr docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9) per la classe di concorso [REDACTED] (e all'udienza la ricorrente ha dichiarato che ciò non sia avvenuto neppure nelle chiamate successive fino all'udienza stessa).

Mentre dallo stesso doc. 1 si ricava che il posto richiesto dalla ricorrente quale prima scelta sia stato attribuito alla docente [REDACTED], collocata in graduatoria al n. [REDACTED] con [REDACTED] punti e quindi, in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e ciò in contrasto, non solo con i principi costituzionali e legislativi sopra richiamati, ma anche secondo un criterio di buon senso in relazione al fatto che il rispetto dell'ordine della graduatoria garantisce la scelta improntata al principio della meritocrazia, a monte trasfuso nella compilazione della graduatoria stessa.

Sussiste, quindi, il *fumus* del diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale, normale, nella classe [REDACTED] presso la scuola [REDACTED], o comunque - in via cautelare - presso altra sede disponibile tra le preferenze da lei indicate.

Anche il *periculum in mora* è ravvisabile, non solo nella situazione della ricorrente, lavoratrice precaria del MINISTERO,

che vive del solo reddito percepito da tale lavoro e che ha ricevuto dal MINISTERO solo una supplenza breve fino al 16.11.2022 (seppure ora prorogata al 7.12.2022) quindi senza la certezza di potere lavorare ed essere retribuita per l'intero anno scolastico, ma anche dal fatto - più intrinsecamente legato alla professionalità del docente, meritevole anch'essa di salvaguardia - che [REDACTED] abbia già lavorato, nei due precedenti anni scolastici, per l'intero anno, nella materia e nella scuola di prima elezione nella graduatoria oggetto del presente giudizio, con ogni conseguenza in relazione alla soddisfazione professionale data dalla possibilità di proseguire nel proprio progetto educativo nell'interesse, anche, degli alunni.

Inoltre, l'attesa della decisione nel giudizio ordinario, comporterebbe con ogni probabilità, in relazione al tempo necessario per la definizione del giudizio, la perdita di punti da far valere per le graduatorie negli anni successivi, con il conseguente slittamento nella graduatoria e diminuzione di probabilità di essere chiamata nella sede e per l'insegnamento prescelto negli anni successivi.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese di lite sono rimesse al merito.

P.Q.M

ordina al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE di assegnare a [REDACTED] una supplenza annuale, normale, nella classe [REDACTED] presso la scuola

██████████, o comunque presso altra sede disponibile tra le preferenze indicate dalla ricorrente nella propria domanda;

rimette le parti avanti a sé per il merito all'udienza già fissata;

riserva ogni decisione sulle spese al giudizio di merito;

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

visto l'art. 151 c.p.c.;

dispone la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Genova nella classe di concorso ██████████ valide per gli aa.ss. 2022/2024, mediante pubblicazione, per almeno 30

giorni e fino alla data dell'udienza, sul sito *internet* istituzionale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;
avverte le parti convenute che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.
Si comunichi.

Genova, 30 novembre 2022

Il Giudice
Giovanna Golinelli